

cui viene illustrato tutto quel complesso sistema di dichiarazioni da parte dei contribuenti e di verifica e controllo da parte dei funzionari, che ne costituiva il punto di partenza e la base. Naturalmente le varie e complicate questioni che si riferiscono a tali argomenti, e anche a quelli trattati nei capitoli seguenti, e cioè l'amministrazione della giustizia, la giurisdizione civile e la giurisdizione penale, non sono esaminate in tutti i loro particolari, nè ampiamente esposte; ciò che del resto sarebbe stato fuor di luogo, trattandosi qui di considerarle nel loro insieme e da un punto di vista speciale, vale a dire nei loro rapporti col potere centrale e come emanazione di esso: un punto di vista opposto a quello che nel maggior numero dei casi, ci è dato di osservare nei documenti papiracei. E anche per questo lo studio del Reinmuth acquista interesse, risparmiandoci la difficoltà di risalire dalle notizie particolari e frammentarie alla visione generale d'insieme.

L'ultimo capitolo riguarda le funzioni militari del Prefetto e tratta delle forze militari dell'Egitto, delle spedizioni militari fatte dai prefetti, dell'epikrisis militare e dei privilegi dei veterani. Segue una conclusione e quindi una I appendice con una lista in ordine cronologico dei Prefetti d'Egitto da Augusto a Diocleziano, colla bibliografia particolare a fianco di ciascun nome.

La II appendice invece contiene la lista degli editti di Prefetti colla data e l'argomento, e costituisce un complemento del cap. VI che riguarda appunto gli editti emanati dal prefetto. Il libro è corredato da numerosi e accurati indici.

ORSOLINA MONTEVECCHI

W. FELGENTRAEGER, *Antikes Lösungsrecht*, Berlin u. Leipzig, W. de Gruyter, 1933.

Nel diritto romano più tardo, o per lo meno nella sua pratica attuazione, particolarmente in alcune regioni dell'impero, si trovano tracce più o meno evidenti di quello che l'A. chiama Lösungsrecht, cioè diritto di riscatto dell'atto di acquisto di una data proprietà, da parte dell'alienante, o di altre persone interessate. Tale pratica giuridica, estranea al più antico e genuino diritto romano, trova senza dubbio le sue origini nel diritto o nella pratica di popoli soggetti all'impero; delle influenze o delle reazioni che essa ha provocato nel diritto romano fanno testimonianza particolarmente alcuni rescritti imperiali che l'A. esamina nella prima parte della sua opera. Lo studio poi delle origini di questa forma giuridica (parte II) conduce l'A. a risalire al diritto assiro-babilonese (codice di Hammurabi), al diritto greco (trattati di protezione giudiziaria fra Mileto e le città cretesi, e fra Delfo e Pellana), e a quello giudaico. Il caso più comune è quello della rivendicazione in libertà di cittadini venduti come schiavi, sia che l'acquisto sia avvenuto in mala fede (e allora l'acquirente perde il prezzo pagato), sia che esso sia stato fatto in buona fede, nel quale caso il riscatto avviene mediante rimborso del prezzo.

Nella parte III l'A. si occupa delle influenze del diritto di riscatto sopra il diritto romano, e infine viene ad alcune considerazioni conclusive e riassuntive, nelle quali mette in rilievo l'atteggiamento del diritto romano rappresentato dai rescritti imperiali di fronte al lento tentativo di penetrazione di concezioni giuridiche provinciali.

Agli studiosi di papiri interessa particolarmente quel paragrafo della II parte che tratta del diritto di riscatto nei paesi ellenistici. In realtà non esistono nei papiri sicure e precise testimonianze di tale diritto; si trovano però alcuni documenti dai quali è lecito dedurre un diritto di riscatto del pegno scaduto da parte del debitore, anche dopo la presa di possesso (ἐμβασθεία), mediante pagamento del debito, tasse e spese (cfr. PLond. III, 1164 d, del 212^P; e Chr. M. 90, del 160-162^P). Di altri papiri di contenuto affine si occupa l'A. e soprattutto di due documenti pubblicati dal Bell in *Studi Bonfante* III pp. 59 e segg. (PLond. Inv. 1983, del 168^P, e PLond. Inv. 1977, del 173/4^P), documenti che riguardano una questione fra tre fratelli comproprietari di una schiava, due dei quali rivendicano su di essa i propri diritti poichè il terzo ha senza loro consenso dato in pegno la schiava stessa ad un suo creditore.

La ricerca del Felgenträger serve così ad illuminare alcuni complessi problemi di papirologia giuridica, facendoli rientrare nell'ambito più vasto di questioni che riguardano il diritto provinciale in genere.

ORSOLINA MONTEVECCHI

NABIA ABBOT, *The Monasteries of the Fayyūm* (= The Oriental Institute of the University of Chicago studies in ancient oriental civilization, n. 16) Chicago 1937.

Ai numerosi documenti greci e copti concernenti i monasteri dell'Egitto si aggiunge oggi una pergamena araba recante un atto di donazione a due monasteri del Fajūm, pubblicata insieme con due contratti di vendita; i tre documenti sono collegati fra loro da speciali rapporti di tempo, perchè redatti nel X sec. a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro e da rapporti di luogo e di persone. L'A. presenta agli studiosi la fotografia, la trascrizione, la descrizione paleografica e la traduzione inglese dei tre documenti: li considera poi, specialmente il terzo, al quale si ferma perchè più importante. nei riguardi del diritto mussulmano. Quindi passa a tracciare in poco più di una quarantina di pagine un interessante schizzo storico dei monasteri del Fajūm, poichè constata che, rispettivamente ad altri gruppi di monasteri questo è poco noto; considera le ragioni per le quali i documenti che lo riguardano scarseggiano, ma osserva pure che i pochi esistenti non sono sfruttati dagli studiosi.

L'A. delinea quindi lo sviluppo e la decadenza del monachismo nel Fajūm dai primi secoli fino all'epoca nostra; lo dice favorito in quella regione dalle condizioni geografiche e topografiche, lo studia in relazione